



TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE e SEZIONE PENALE

DECRETO n. 127/20

**Ai Giudici (professionali ed onorari) delle Sezioni Civile e Penale
e, p.c., al Sig. Presidente del Tribunale**

OGGETTO: Legge n. 70/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28.

I Presidenti delle Sezioni Civile e Penale,

visto il decreto del Presidente del Tribunale n. 112/20 (avente ad oggetto il «*prevedibile superamento - a partire dalla ripresa postferiale - della fase emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19 e delle relative "misure organizzative" adottate in ambito giudiziario*»), con il quale si è testualmente previsto che: «*...sin d'ora che dalla ripresa postferiale, salvo diverse disposizioni che si renderanno necessarie, potranno essere trattati tutti i procedimenti, civili e penali, nelle quantità e per le attività normalmente fissate, raccomandandosi tuttavia - come più volte già fatto da parte dello scrivente in questo periodo con riferimento, appunto, al momento della ripresa delle normali attività - di contenere d'ora in poi, in via assoluta e generale, il numero dei procedimenti fissati per ogni udienza, nonché di continuare ad osservare tutte le cautele attuali a tutela della salute per evitare contagi (uso della mascherina, distanziamento sociale, igiene delle mani, ecc.), fin quando imposte dalle autorità governative e sanitarie, nazionali e locali, e, preferibilmente, anche dopo, quantomeno per quanto riguarda il fondamentale divieto di assembramenti*»:

visto il successivo decreto del Presidente del Tribunale n. 126/20, con il quale si è provveduto a recepire quanto disposto dalla L. 25 giugno 2020 in oggetto, *“...fatto salvo quanto previsto, in via transitoria, dal citato comma 2 dell’art. 1 della Legge di conversione e ferma restando la - qui assolutamente ribadita - necessità di evitare assembramenti e, quindi, per i giudici la conseguente possibilità di rinviare ugualmente di ufficio i procedimenti che non possono essere trattati senza incorrere nel rischio di assembramenti, in forza dei principi ispiratori delle anzidette “misure organizzative” e relative linee guida (che - a parere dello scrivente - rimangono sostanzialmente intaccati, pur a seguito della Legge di conversione in oggetto)”*;

rilevato, in particolare, che ai sensi dell’art. 1 co. 3 della legge n. 70/20 di conversione del d.l. n. 28/20, restano *“validi gli atti e i provvedimenti adottati”* e *“sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti”* sulla base dell’art. 3 co. 1, lett. i) d.l. n. 28/20;

considerato che il citato decreto presidenziale n. 126/20 contiene un’espressa delega ai Presidenti delle Sezioni Civile e Penale per l’emanazione di eventuali provvedimenti di dettaglio, cui si provvede come appresso;

sentiti i giudici della Sezione Civile a mezzo videoconferenza;

sentiti i giudici della Sezione Penale nella riunione del 23.6.2020;

dispongono quanto segue:

- **SETTORE CIVILE**

- ciascun giudice, professionale ed onorario, provvederà, dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto, a fissare un numero di cause che, tenuto conto delle eventuali urgenze nonché dei criteri di priorità in ultimo richiamati, in ambito civile, dal decreto presidenziale n. 93/20, consenta il pieno rispetto delle note cautele igienico-sanitarie (in particolare, divieto di assembramenti, distanziamento sociale di almeno 1.5 m., uso delle mascherine);
- ogni causa verrà chiamata ad ora fissa, a distanza di almeno 1 ora l’una dall’altra (o più se si prevede che le attività di udienza occuperanno un tempo maggiore, come nel caso di

esame dei testimoni, interrogatorio formale, libero interrogatorio delle parti).

- **SETTORE PENALE**

In forza di quanto già disposto con i decreti del Presidente del Tribunale n. 84/20, n. 86/20 e n. 105/20, i cui effetti restano salvi giusto quanto stabilito dell'art. 1 co. 3 della legge n. 70/2020:

- tutti i procedimenti penali fissati nelle udienze **dal 12 maggio al 31 luglio 2020** saranno rinviati a data successiva al 31 luglio 2020, fatta eccezione per i procedimenti a trattazione obbligatoria già indicati nell'art. 83 comma 3 lett. b) D.L. 18/2020, e per i procedimenti nei quali è applicata una misura cautelare personale o una misura di sicurezza personale;
- come già disposto (decreto presidenziale n. 86/20), saranno altresì trattati i procedimenti fissati per la discussione o comunque per la immediata definizione;
- come già disposto (decreto presidenziale n. 86/20), saranno trattati tutti i procedimenti nei quali deve essere espletata un'attività urgente, preliminare o comunque indifferibile (ad es. affidamento incarico peritale, esame perito, esame teste o imputato in precarie condizioni di salute) e i procedimenti fissati in prima udienza o, comunque, per attività che non debbano andare oltre l'apertura del dibattimento e l'ammissione delle prove;
- come già disposto (decreto presidenziale n. 105/20) saranno anche trattati i procedimenti aventi ad oggetto misure cautelari reali (limitatamente, per le violazioni edilizie, alle lottizzazioni abusive e alle violazioni del vincolo paesaggistico), i procedimenti aventi ad oggetto i reati del c.d. Codice rosso e i procedimenti aventi ad oggetto i reati di cui agli artt. 589 e 589 bis c.p.;
- il numero massimo di processi che potranno essere trattati per ciascuna udienza fino al 30 luglio 2020 è **di non più di 15 processi** (cfr. decreto presidenziale n. 105/20), da scegliere, in caso di superamento del numero, applicando i criteri di cui ai precedenti decreti presidenziali, nonché i criteri generali di priorità, anche facendo riferimento alla data di

- iscrizione a ruolo;
- solo alcuni dei processi già fissati dinanzi ai singoli giudici, togati ed onorari, potranno quindi essere trattati in ciascuna udienza, previa rimodulazione dell'orario di chiamata, mentre gli altri dovranno essere rinviati ad altra data;
 - il rinvio dei processi che non potranno essere trattati verrà effettuato in udienza, così come previsto dal decreto presidenziale n. 86/2020;
 - saranno in ogni caso preventivamente comunicati per iscritto alla Procura della Repubblica e al COA Cassino, da parte di ciascun giudice, le date delle udienze di rinvio, nonché il prospetto di organizzazione dell'udienza con indicazione dei processi che saranno trattati e il relativo orario di chiamata: ciò al solo fine di consentire una migliore organizzazione dell'attività ed evitare assembramenti in aula.

In relazione a ciascuna causa, sarà consentito l'accesso all'interno degli Uffici Giudiziari, all'orario di inizio prestabilito, solo ai difensori ed agli altri soggetti (parti, testimoni, C.T.U.) muniti di idonea mascherina, dopo i controlli visivi circa il loro apparente stato di salute, anche tramite *termo scanner* in dotazione agli addetti alla Vigilanza, i quali – come già disposto dal Presidente del Tribunale nel decreto n. 42/20 – dovranno impedire l'ingresso a chiunque presenti sintomi di malattie da raffreddamento (raffreddore e tosse, a maggior ragione se accompagnati da febbre) e, dopo averne accertato le generalità, darne immediata comunicazione al Presidente del Tribunale o a chi in quel momento ne fa le veci, al Dirigente Amministrativo ed al Giudice interessato, onde adottare le cautele e i provvedimenti del caso.

Gli addetti alla Vigilanza cureranno, in ogni caso, che non si creino assembramenti durante la predetta verifica degli aventi diritto all'accesso al Tribunale. In tale frangente, onde agevolare i controlli, gli avvocati useranno la cortesia di esibire subito la copia della comunicazione di Cancelleria relativa al procedimento al quale sono interessati.

Cancelleria relativa al procedimento al quale sono interessati.

Onde evitare assembramenti non solo nelle aule di udienza ma anche negli spazi antistanti, i signori avvocati e gli altri soggetti sopra indicati, sono invitati - ove non direttamente interessati alla singola causa o al singolo processo in quel momento trattato - a non intrattenersi nelle aule di udienza e negli spazi antistanti.

All'interno di ogni singola aula di udienza dovrà essere assicurato un costante ricambio d'aria, se possibile aprendo le finestre, e dovrà essere rispettata la distanza minima di sicurezza tra persona e persona (almeno 1.5 mt.): pertanto, considerate le dimensioni medie delle aule destinate alle udienze civili (alquanto contenute per quelle ubicate nella sede di Piazza Labriola, circostanza che ha imposto l'autorizzazione all'utilizzo eventuale delle aule destinate alle udienze penali, ove disponibili), dovrà essere particolarmente rigorosa l'applicazione dei criteri sopra esposti in caso di trattazione di procedimenti che potrebbero contemplare la contemporanea presenza in aula di un numero rilevante di persone, scaglionando tale presenza in giorni ed orari differenti.


Terminate le attività delle udienze alle quali sono interessati, i difensori (se non hanno ulteriori adempimenti da compiere) e gli altri soggetti sopra indicati sono invitati a lasciare immediatamente gli Uffici Giudiziari.

Si comunichi alla Procura della Repubblica, al Dirigente Amministrativo, alle Cancellerie delle Sezioni Civile e Penale, e al COA di Cassino.

Cassino, 29 giugno 2020.

Il Presidente della Sezione Civile

dott. Massimo Pignata



La Presidente della sezione Penale

dott.ssa Donatella Perna

